



# ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - FOGGIA

Foggia, 07/12/2021

**Circolare n.72**

**A tutto il Personale  
Agli Alunni  
Alle Famiglie per il tramite degli alunni**

**Oggetto: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Decreto Legge n.172 del 26/11/2021 pubblicato in GU n.282 il 26/11/2021 con entrata in vigore il 27/11/2021.**

Si riportano qui di seguito i nuovi obblighi per tutto il personale della scuola a seguito del Decreto Legge citato in oggetto.

In dettaglio l'art. 2 c.1 – Estensione dell'obbligo vaccinale – **modifica** l'art.4-bis del DL n.44 convertito in Legge n.76 del 28/05/2021 **estendendo l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **al personale della scuola a partire dal 15 dicembre 2021** da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art.9 c.3, DL n. 52/21.

La vaccinazione, dunque, costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento dell'attività lavorativa per tutto il personale della scuola **a partire dal 15 dicembre 2021**. Pertanto, a partire dal 15 dicembre il personale scolastico potrà entrare a scuola solo se in possesso del "super green pass" cioè solo se in possesso della certificazione verde derivante dalla somministrazione dei vaccini. La rilevazione avverrà sempre attraverso la piattaforma SIDI opportunamente modificata.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il lavoratore dovrà trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina, dopo una comunicazione scritta, l'immediata sospensione dal lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è

efficace fino alla comunicazione al dirigente da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.**

L'art. 3 del DL in oggetto modifica anche la durata delle certificazioni verdi COVID-19.



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” - FOGGIA**

La validità della certificazione verde a seguito del primo ciclo vaccinale **è di nove mesi**. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Restano ferme le regole di accesso a scuola per tutti gli altri soggetti al di fuori del personale. Non va effettuato alcun controllo del green pass agli alunni di qualsiasi età. Per gli eventuali altri utenti al momento dell'ingresso a scuola va verificato la validità del green pass base.

Si prega attenersi scrupolosamente.

**Il dirigente scolastico**  
*Dott.ssa Marialba Pugliese*